



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

1° CIRCOLO DIDATTICO "RAFFAELE ARFE" "

Via Roma 59 - 80049 SOMMA VESUVIANA (Napoli)

C. F. 80022100632 - Tel./Fax (081) 081-8986996

Codice Circolo: NAEE18500X

Email: naee18500x@istruzione.it. Pec: naee18500x@pec.istruzione.it

Sito web :www.lcdsomma.it

DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "I CIRCOLO"-SOMMA VESUVIANA
Prot. 0000635 del 19/02/2021
A-26 (Uscita)

REGOLAMENTO

previsto dall'art. 3, comma 3, dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero.

Tenuto conto che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - nr.8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFISAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020;

Considerato che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;

Considerato che, ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'Accordo nazionale del 2 dicembre 2020, è prevista la stipula di un Protocollo d'Intesa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs.n. 165/2001, finalizzato alla definizione del numero dei lavoratori interessati e dei criteri di individuazione dei medesimi, e, ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero.

Visto che detto protocollo non è stato stipulato nei termini previsti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

emana il seguente Regolamento nel pieno rispetto dei criteri generali indicati ai precedenti punti 1 e 2 del quale sarà data informazione alle OO.SS. summenzionate.

DESTINATARI

Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano:

A tutto il personale docente ed ATA, con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato in servizio presso questo Istituto.

Art.1 –Prestazioni indispensabili

Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, come definiti dalla Legge 146/1990 e successive modifiche, con riferimento alla istituzione scolastica, sono da considerare prestazioni indispensabili i seguenti servizi:

- a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità
- b) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio
- c) vigilanza sui minori nell'istituto, anche nelle ore pomeridiane
- d) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi
- e) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti

Art.2 –Contingenti di personale per garantire le prestazioni indispensabili

Al fine di garantire le prestazioni indispensabili di cui all'art.1 del presente Regolamento, vengono individuati i seguenti contingenti di personale:

-per le attività di cui al punto a):

nr. 1 assistente amministrativo;

tutti i docenti del consiglio di classe;

nr. 1 collaboratore scolastico per l'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale.

-per le attività di cui al punto b):

nr. 1 collaboratore scolastico per plesso interessato dal servizio

-per le attività di cui al punto c):

nr. 1 collaboratore scolastico per plesso interessato

-per le attività di cui al punto d):

nr.1 collaboratore scolastico ai soli fini di garantire l'accesso ai locali interessati

-per le attività di cui al punto e):

Direttore dei servizi generali ed amministrativi;

nr. 1 assistente amministrativo.

nr. 1 collaboratore scolastico

Art.3 –Operazioni di scrutinio ed esami finali –limite ore individuali

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione;

negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Ai sensi dell'art.10, comma 6, lettera a) dell'Accordo Nazionale gli scioperi non potranno superare, nell'anno scolastico, il limite di 40 ore individuali (8 giorni) nelle scuole dell'infanzia e primaria, garantendo comunque, da parte del singolo docente, l'erogazione di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe

Art.4 –Criteri di individuazione del personale, i lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili sono individuati secondo i seguenti criteri generali:

- 1.volontarietà
- 2.rotazione a partire dall'ultima posizione nella graduatoria interna di istituto;
3. competenza specifica

Art.5 –Comunicazione del personale in occasione dello sciopero

In occasione dello sciopero, la Dirigente scolastica invita in forma scritta (o per e-mail) il personale a comunicare, sempre in forma scritta, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione al riguardo. La dirigente scolastica, in occasione di ciascuno sciopero, individua, anche sulla base della comunicazione resa dal personale, i nominativi del personale in servizio presso l'istituzione scolastica da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile. L'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

Art. 6 pubblicità dei dati

I dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione saranno resi pubblici sul sito web dell'istituzione scolastica; sarà inoltre comunicata al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

Art.7 –Comunicazione della Dirigente scolastica alle famiglie

La Dirigente scolastica comunica alle famiglie,almeno cinque giorni prima dello sciopero, le seguenti informazioni per consentire alle stesse la valutazione della possibile incidenza dello sciopero sul funzionamento dell'istituzione scolastica:

- indicazione delle OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero;
- le motivazioni poste alla base della vertenza;

-i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale;

-alle % di voti ottenuti dalle stesse OO.SS.

in occasione delle ultime elezioni RSU nella scuola;-le % di adesione registrate, a livello di scuola, agli scioperi proclamati nell'anno scolastico e in quello precedente, con indicazione delle sigle sindacali che vi hanno aderito;

-l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;

-l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione sulla base delle comunicazioni rese dal personale.

Art.8 –Periodi di franchigia

Ai sensi dell'art.10, comma 6, lettera f) non possono essere proclamati scioperi nella istituzione scolastica:

-dall'1 al 5 settembre;

-nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

Art.9 –Norme finali

Per quanto non definito nel presente Regolamento, si rinvia integralmente alle disposizioni della legge 146/1990 (come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000 n.83) e all'Accordo nazionale citato in premessa.In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative di comparto, in ordine al presente Regolamento, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale come previsto dall'art. 11 (procedure di raffreddamento e conciliazione), comma 2, dell'Accordo citato in premessa..



La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Carla Mozzillo